

COMUNE DI VEZZA D'OGGIO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 08 maggio 2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI UN ANNO DEL CONTRATTO DI AFFITTO ALPEGGI E ALTRI PASCOLI COMUNALI IN ESSERE CON L'ATI (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE) DELLE AZIENDE AGRICOLE DI VEZZA D'OGGIO.

L'anno **duemilaventicinque** addì **otto** del mese di **maggio** alle ore **14:00** nella sala delle adunanze.

All'appello risultano:

GREGORINI PAOLO GUERINO

Sindaco

BONAVETTI ELENA

Vicesindaco

BONAVETTI LORIS RINALDO

Assessore

Totali

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
3	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Fabio Gregorini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gregorini Paolo Guerino**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 08 MAGGIO 2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI UN ANNO DEL CONTRATTO DI AFFITTO ALPEGGI E ALTRI PASCOLI COMUNALI IN ESSERE CON L'ATI (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE) DELLE AZIENDE AGRICOLE DI VEZZA D'OGGIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le imprese agricole aventi sede nel territorio comunale hanno costituito in data 14/05/2018 una associazione temporanea d'impresе (ATI), registrata in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Breno al n. 290 serie 3, al fine di poter utilizzare congiuntamente le superfici pascolive per l'attività di allevamento dei capi di bestiame di cui le singole imprese sono titolari;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 19/05/2018 con la quale si approvava la relazione sullo stato di fatto degli alpeggi comunali, predisposta dall'agronomo Dott. Jr. Marco Cicci, e si concedevano in affitto gli alpeggi ed i pascoli di proprietà comunale, riportati nell'elenco allegato allo schema di contratto, a favore dell'Associazione temporanea d'impresе (ATI) costituita in data 14/05/2018 dalle imprese agricole aventi sede nel territorio comunale, con decorrenza dal 15 maggio 2018 e con scadenza al 14 maggio 2024 (quindi per la durata di anni 6);

Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 23/03/2024 con la quale si disponeva il rinnovo del contratto, in forma transitoria ed eccezionale, per la sola durata di un anno (2024);

Considerato che, in previsione dell'ormai prossima scadenza contrattuale, e a seguito di preventivo confronto con il rappresentante legale dell'ATI sig. Orsatti Giuseppe Severino il Comune ha proposto la stipula di un ulteriore contratto annuale mediante lettera trasmessa via pec in data 11/03/2025 n. 3509 di protocollo;

Preso atto:

- l'esercizio dell'affitto nei 6 anni precedenti ha raggiunto gli obiettivi di interesse pubblico generale prefissati in quanto ha garantito che i beni pubblici fossero utilizzati da tutte le imprese agricole del territorio;
- dello studio agronomico, approvato dalla predetta deliberazione della Giunta comunale, diretto alla verifica delle superfici degli alpeggi comunali ed alla stima delle zone pascolabili con lo scopo di determinare il carico annuale ottimale dei pascoli, nonché i fattori in grado di determinarne il corrispettivo economico a favore del comune;
- per quanto riguarda specificamente la malga Val Grande, l'edificio principale della stessa è oggetto di un importante lavoro di riqualificazione e ammodernamento a seguito di ottenimento da parte del Comune di un contributo regionale a ciò diretto;

Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga per la durata di un anno demandando ogni ulteriore valutazione in ordine alla concessione delle malghe e degli alpeggi comunali alla conclusione dei lavori della malga Val Grande;

Ritenuto pertanto di:

- concedere in affitto gli alpeggi ed i pascoli di proprietà comunale riportati nell'elenco allegato allo schema di contratto all'Associazione temporanea d'impresе (ATI), con decorrenza dal 15 maggio 2025 e con scadenza al 14 maggio 2026;
- di stabilire in € 8.500,00 il canone d'affitto annuo complessivo da richiedere all'ATI, sulla base di quanto già stabilito nel contratto precedente;
- di applicare altresì le tariffe per l'alpeggio ed il pascolamento del bestiame, approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 14/12/2006, in vigore dall'anno 2007;

Visti:

- l'art. 6 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 avente per oggetto "Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali disponibili" che al comma 4 dispone "Gli enti di cui al comma 1 (enti pubblici, territoriali e non territoriali) del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A Tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'art. 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971 n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203";
- l'art. 23 comma 3 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 il quale dispone: "Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali (...)";
- la Legge 3 maggio 1982 n. 203 "Norme sui contratti agrari";

Visto lo Statuto comunale;

Precisato che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta alla Giunta comunale per l'adozione sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000:

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, in luogo del Responsabile dei Servizi Manutentivi e di Gestione del Patrimonio, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;
- dal Responsabile della ragioneria dell'ente, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. **Di prorogare** il contratto in essere con l'Associazione temporanea d'impresе (ATI) costituita in data 14/05/2018 dalle impresе agricole aventi sede nel territorio comunale **e di concedere** in affitto gli alpeggi ed i pascoli di proprietà comunale, riportati nell'elenco allegato al contratto medesimo, per la durata di un ulteriore annualità con decorrenza dal 15 maggio 2025 e fino al 14 maggio 2026, al fine dell'utilizzo congiunto delle superfici pascolive per l'attività di allevamento dei capi di bestiame di cui le singole impresе sono titolari;
4. **Di stabilire** in € 8.500,00 il canone d'affitto complessivo da richiedere all'ATI, sulla base dell'accessibilità, dello stato dei fabbricati, della produttività/qualità dei pascoli e della capacità produttiva lattiero casearia delle malghe, cui sarà aggiunta la riscossione, a carico delle singole aziende, delle tariffe per l'alpeggio ed il pascolamento del bestiame, approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 14/12/2006, in vigore dall'anno 2007;

5. **Di approvare** lo schema di contratto contenente l'elenco dei mappali concessi in affitto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
6. **Di dare mandato** al Responsabile dei Servizi Manutentivi e di Gestione del Patrimonio di procedere alla sottoscrizione del contratto in argomento;
7. **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. visto l'esito favorevole dell'apposita separata ed unanime votazione palese.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI UN ANNO DEL CONTRATTO DI AFFITTO ALPEGGI E ALTRI PASCOLI COMUNALI IN ESSERE CON L'ATI (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE) DELLE AZIENDE AGRICOLE DI VEZZA D'OGGIO.

Parere espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

Il sottoscritto **Segretario comunale**, in luogo del **Responsabile dei servizi manutentivi e di gestione del patrimonio** (Sindaco), ai sensi dell'art. 8, comma 2 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione.



Il segretario comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Il sottoscritto **Responsabile dell'ufficio di ragioneria**, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile** della presente proposta di deliberazione.



Il Responsabile del servizio
Segretario Comunale

(Gregorini dott. Fabio)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gregorini Paolo Guerino

Paolo Gregorini



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)

Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- che la presente deliberazione è stata compresa nell'elenco n. 17/2025, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 27 MAG. 2025



Il Segretario comunale
(Dott. Fabio Gregorini)

Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

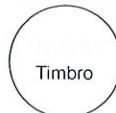
ATTESTA

- ☐ che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it per quindici giorni consecutivi dal al

e che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario comunale
(Dott. Fabio Gregorini)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Vezza D'Oglio, li

Il Segretario comunale
(Dott. Fabio Gregorini)